



Comune di Ponte San Nicolò
Provincia di Padova

**REGOLAMENTO
E PARAMETRI
PER LA SOMMINISTRAZIONE
DI ALIMENTI E BEVANDE**

approvato con atto di C.C. n. 82 del 18.12.2000 (atti C.R.C. n. 13100/2000)
modificato con atto di C.C. n. 51 del 26.11.2002

in vigore dal 26 novembre 2002

COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ
REGOLAMENTO E PARAMETRI
PER LA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

(approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 51 del 26.11.2002)

INDICE

1. Contenuto, limiti e durata della disciplina	pag. 2
2. Tipologia degli esercizi	pag. 3
3. Definizione di superficie di somministrazione	pag. 4
4. Domanda di autorizzazione	pag. 5
5. Zonizzazione	pag. 6
6. Parametri numerici	pag. 7
7. Priorità nell'esame delle domande	pag. 8
8. Rilascio delle autorizzazioni	pag. 9
9. Rilascio di più autorizzazioni di esercizio nello stesso locale e loro trasferibilità	pag. 10
10. Trasferimento di esercizio all'interno della stessa zona omogenea	pag. 11
11. Subingresso	pag. 12
12. Sorvegliabilità dei locali	pag. 13
13. Leggi e norme di riferimento	pag. 14

1 - Contenuto, limiti e durata della disciplina

La presente disciplina transitoria ha per oggetto esclusivamente il rilascio delle autorizzazioni per l'apertura ed il trasferimento di sede degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione.

Non si applica invece per il rilascio di autorizzazioni relative alla somministrazione di alimenti e bevande previste dall'art. 3, comma 6 della legge 287/91.

La disciplina transitoria è costituita dal presente regolamento, contenente al suo interno i parametri, e da una relazione che fotografa la situazione esistente e illustra i dati e le riflessioni alla base della determinazione dei criteri e parametri.

Il presente piano ha la validità di quattro anni e l'eventuale entrata in vigore del regolamento di esecuzione della legge 287/91 potrà comportare un suo adeguamento alle norme imposte dalle nuove disposizioni statali e/o regionali senza costituire revisione del piano stesso.

2 - Tipologia degli esercizi

I pubblici esercizi per i quali sono rilasciabili le autorizzazioni oggetto del presente provvedimento sono distinti in:

- A. esercizi della ristorazione, per la somministrazione di pasti e bevande, comprese quelle aventi un contenuto alcolico superiore al 21% del volume, e di latte (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi simili);
- B. esercizi per la somministrazione di bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, nonché di latte, di dolci, compresi i generi di pasticceria e gelateria, e di prodotti di gastronomia (bar, caffè, gelaterie ed esercizi simili);
- C. esercizi di cui alle lettere A e B nei quali la somministrazione di alimenti e bevande viene effettuata congiuntamente all'esplicazione di attività di trattenimento e di svago (sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi simili);
- D. esercizi di cui alla lettera B, nei quali è esclusa la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.

3 - Definizione di superficie di somministrazione

La superficie di somministrazione di un pubblico esercizio è costituita dai locali destinati all'attività di somministrazione, ivi compresa l'area occupata da banchi, scaffali, tavoli, vetrine, espositori delle merci e simili accessibili al pubblico, purché collegata funzionalmente e direttamente al pubblico esercizio.

Non costituiscono superficie di somministrazione l'area destinata ai magazzini, depositi, locali di lavorazione o simili, nonché le aree pubbliche eventualmente occupate.

4 - Domanda di autorizzazione

La domanda di autorizzazione deve essere rivolta al Sindaco ed è richiesta nei seguenti casi:

1. apertura di un nuovo esercizio;
2. aggiunta di nuove tipologie ad esercizi esistenti;
3. trasferimento di esercizio già esistente in altra zona rispetto a quella di localizzazione originaria;
4. subingresso nella gestione o nella titolarità di un esercizio già esistente.

Nella domanda occorre indicare:

- cognome, nome, data di nascita, domicilio e codice fiscale del richiedente. In caso di società, la domanda deve essere presentata da un legale rappresentante che indicherà la denominazione o ragione sociale, l'indirizzo della sede legale, indicazione del o dei legali rappresentanti e relative generalità e la partita IVA;
- estremi dell'iscrizione al REC per l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande. In caso di società estremi dell'iscrizione al REC del legale rappresentante ovvero di un suo delegato;
- indirizzo esatto presso il quale si vuole localizzare l'esercizio;
- tipologia dell'esercizio richiesto;
- titolo di disponibilità dei locali;
- superficie di somministrazione;

In caso di subingresso occorre allegare idonea documentazione atta a dimostrare il titolo del subentro.

5 - Zonizzazione

Al fine dell'applicazione della presente disciplina transitoria, il territorio comunale viene ripartito nelle seguenti zone:

- zona A) Capoluogo (compreso tra l'autostrada PD/BO ed il canale Roncajette);
- zona B) Frazione Roncaglia (compresa la parte del Capoluogo ubicata ad ovest del canale Roncajette e la zona "Insediamenti produttivi - Ponte San Nicolò II^ Zona");
- zona C) Frazione Roncajette;
- zona D) Frazione Rio.

6 - Parametri numerici

Il numero massimo di autorizzazioni rilasciabili nelle singole zone omogenee e per ciascuna tipologia (i cd. parametri numerici) è il seguente:

	autorizz. esistenti al 31/12/99	autorizz. previste al 31/12/2004	autorizz. esistenti al 31/12/99	autorizz. previste al 31/12/2004	autorizz. esistenti al 31/12/99	autorizz. previste al 31/12/2004	autorizz. esistenti al 31/12/99	autorizz. previste al 31/12/2004
zona omogenea	A	A	B	B	C	C	D	D
CAPOLUOGO	2	3	6	7	-	-	-	1
RONCAGLIA	4	5	13	15	1	1	-	1
RONCAJETTE	1	2	-	1	-	-	-	1
RIO	1	2	1	2	-	-	-	1
TOTALE	8	12	20	25	1	1	-	4

In dettaglio per le singole tipologie le previsioni sono le seguenti:

TIPOLOGIA A

Si prevede l'apertura di un pubblico esercizio in ognuna delle zone commerciali.

TIPOLOGIA B

Si prevede l'apertura di un pubblico esercizio di tipo B in ognuna delle zone commerciali, ad eccezione di due aperture in zona Roncaglia.

TIPOLOGIA C

Non si prevedono nuove aperture.

TIPOLOGIA D

Si prevede l'apertura di un pubblico esercizio di tipo D in ognuna delle zone omogenee. Questa autorizzazione può essere rilasciata solamente ad aziende artigianali di pasticceria, gelateria, rosticceria, pizza al taglio e similari attive nel Comune e rimane vincolata all'attività artigianale, cioè l'autorizzazione amministrativa non può essere ceduta separatamente all'attività produttiva e ne segue le sorti.

Per il periodo di validità della presente disciplina, il parametro numerico previsto per tipologia A, B e D potrà costituire contingente disponibile a seguito di cessazioni di esercizi o di revoche di autorizzazioni amministrative rilasciate per attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande che dovessero verificarsi nel corso dello stesso periodo. Pertanto il loro numero sarà recuperato e potrà essere mantenuto nella stessa zona omogenea in cui si è verificata la cessazione o revoca. Nel caso di cessazione o revoca della tipologia C, non si prevede invece il recupero della stessa.

7 - Priorità nell'esame delle domande

Verranno accolte con priorità le richieste di autorizzazione riguardanti le situazioni sottoelencate. L'ordine di elencazione dei punti costituisce ordine di priorità e la compresenza di più caratteristiche per il medesimo programma costituisce inoltre ulteriore criterio preferenziale:

- i trasferimenti da una zona omogenea ad un'altra, purché il richiedente abbia esercitato l'attività nei locali dai quali si richiede il trasferimento per un periodo non inferiore a tre anni;
- i trasferimenti da zona omogenea ad un'altra con contemporaneo consistente ampliamento della superficie di somministrazione;
- i trasferimenti da una zona omogenea ad un'altra;
- i nuovi esercizi che assicurino la migliore soluzione da un punto di vista urbanistico e/o qualitativo;
- i nuovi esercizi di coloro che dimostrino la disponibilità dei locali.

A parità di condizioni sarà seguito l'ordine cronologico di presentazione delle domande.

8 - Rilascio delle autorizzazioni

L'autorizzazione è rilasciata in conformità dell'art. 3 della legge 287/91, come modificato dall'art. 2 della legge 25/96, e nel rispetto dei parametri numerici oggetto del presente provvedimento - entro 60 giorni dalla presentazione della domanda.

La domanda di autorizzazione si intende comunque accolta qualora il Sindaco o suo delegato non decida negativamente con provvedimento entro 60 giorni dalla sua presentazione.

Per giorno di presentazione deve intendersi:

- nel caso di presentazione a mano, lo stesso giorno di presentazione. Viene rilasciata contestualmente ricevuta con l'indicazione dell'oggetto del procedimento promosso, dell'ufficio e della persona responsabile del procedimento e dell'ufficio in cui si può prendere visione degli atti;

- nel caso di spedizione per posta a mezzo di plico raccomandato con avviso di ricevimento, il giorno del ricevimento della raccomandata da parte del Comune. L'avviso di ricevimento debitamente firmato costituisce ricevuta. Entro 15 giorni dal ricevimento della domanda l'Ufficio comunica gli stessi dati previsti nel caso della ricevuta a mano.

Qualora la domanda sia irregolare od incompleta, l'Ufficio lo comunica tassativamente al richiedente entro 10 giorni indicandone le cause. In questi casi il termine di 60 giorni si interrompe e ricomincia a decorrere dal ricevimento delle integrazioni.

Nel caso di domanda accolta per decorrenza dei termini il Sindaco o suo delegato rilascia l'autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande; l'Amministrazione può annullare per ragioni di pubblico interesse l'atto di assenso illegittimamente formato salvo che, se possibile, l'interessato provveda a sanare i vizi entro trenta giorni dalla comunicazione degli stessi da parte dell'Amministrazione.

Il non accoglimento della domanda deve essere comunicato all'interessato.

L'attività di somministrazione di alimenti e bevande deve comunque essere esercitata nel rispetto delle vigenti norme, delle prescrizioni in materia di edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria, nonché di quelle relative alla destinazione d'uso dei locali.

Il rilascio dell'autorizzazione è altresì condizionato all'accertamento della conformità del locale ai criteri stabiliti dal D.M. 17 dicembre 1992 n. 564, cioè dal "Regolamento concernente i criteri di sorvegliabilità dei locali adibiti a pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande" e successive modificazioni ed integrazioni.

9 - Rilascio di più autorizzazioni di esercizio nello stesso locale e loro trasferibilità

Per uno stesso locale è consentito il rilascio di più autorizzazioni corrispondenti ai vari tipi di esercizio, fatti salvi i divieti di legge.

Gli esercizi possono essere trasferiti in altro locale anche separatamente.

10- Trasferimento di esercizio all'interno della stessa zona omogenea

Il trasferimento di un esercizio all'interno della stessa zona omogenea è soggetto a semplice comunicazione al Sindaco e deve essere fatta per iscritto entro 30 giorni dalla data in cui è avvenuto.

L'attività di somministrazione di alimenti e bevande deve comunque continuare ad essere esercitata nel rispetto delle vigenti norme, delle prescrizioni in materia di edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria, nonché di quelle relative alla destinazione d'uso dei locali.

L'attività è altresì condizionata all'accertamento della conformità del locale ai criteri stabiliti dal D.M. 17 dicembre 1992 n. 564 dal titolo "Regolamento concernente i criteri di sorvegliabilità dei locali adibiti a pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande" e successive modificazioni ed integrazioni.

11 - Subingresso

Il trasferimento della gestione o della titolarità di un esercizio di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, per atto tra vivi o per causa di morte, comporta la cessione al subentrante dell'autorizzazione relativa all'esercizio stesso, sempre che sia provato l'effettivo trasferimento dell'attività ed il subentrante sia regolarmente iscritto al REC per l'attività di somministrazione ed abbia presentato domanda di subingresso.

Il subentrante per causa di morte non iscritto nel registro alla data del titolo può iniziare l'attività commerciale e gestirla per sei mesi senza l'iscrizione nel registro esercenti il commercio.

12 - Sorvegliabilità dei locali

Il locale sede di pubblico esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande dev'essere sempre sorvegliabile, così come previsto dal DM n. 564/92 e successive modificazioni ed integrazioni.

13 - Leggi e norme di riferimento

La presente disciplina transitoria in materia di autorizzazioni alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande è disciplinata:

- dalla legge n. 287/91 del 25/8/1991 (G.U. n. 206 del 3/9/91);
- dalla legge n. 25/96 del 5 gennaio 1996 (G.U. n. 16 del 20/1/96);
- dal DPR n. 407/94 del 9/5/94 (G.U. n. 147 del 25/6/94), punto 49;
- dal DPR n. 411/94 del 9/5/94 (G.U. n. 149 del 28/6/94).

Per quanto riguarda l'iter del procedimento, si fa riferimento alla legge 241/90 ed al DPR 26/4/92 n. 300.

